



## Giunta Regionale della Campania

### Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

#### SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Nr. 3/2012

AREA \_\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_\_ SETTORE \_\_\_\_\_ 02 \_\_\_\_\_

Il sottoscritto arch. Mario Grassia, nella qualità di Dirigente del Settore 02 "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" dell'A.G.C. 13 "Turismo e Beni Culturali", visti gli atti d'ufficio e per quanto di propria competenza

#### ATTESTA

quanto segue:

#### **Generalità del creditore**

Comune di Romagnano al Monte (SA), con sede legale in Romagnano al Monte, Piazza della Libertà - c.f. 82002010658 -

#### **Oggetto della spesa**

Pagamento di spese di giudizio quantificate in complessivi € 1.500,00 dalla sentenza n. 2618 del 01/06/2012 del TAR Campania, Napoli, III sez..

#### **Indicare la tipologia del debito fuori bilancio**

Debito in esecuzione della sentenza n. 2618/2012 del TAR Campania, Napoli, III sez..

#### **Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio**

Il Comune di Romagnano al Monte con ricorso notificato al Tar Napoli chiedeva l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione, da parte della Regione Campania, del giudicato formatosi sul Decreto del Presidente della Repubblica n. 2372/2008 con il quale era stato accolto il ricorso straordinario, da esso proposto, per l'annullamento dell'esclusione dall'elenco dei Comuni ammessi al finanziamento di cui alla Delibera regionale n. 1832/2006. Detta deliberazione istituiva un Parco Progetti per il turismo, relativo ad interventi infrastrutturali tesi al sostegno dell'offerta turistica e al decreto dirigenziale n. 586 del 23/11/2006 contenente il bando.

Con la sentenza n. 2618 del 01/06/2012 il TAR Napoli, III sez., ha accolto il ricorso.

La medesima sentenza ha inoltre condannato la Regione Campania al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 1.500,00. Detta sentenza è stata trasmessa al Settore "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" dal Sett. 02 dell'AGC Avvocatura in data 12/06/2012, come risulta dalla nota n. 450829/2012.

Il Settore "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" ha preso atto della necessità di eseguire il giudicato del TAR in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio a favore del Comune di Romagnano al Monte ma non dispone di un apposito capitolo per il pagamento di spese inerenti al contenzioso, inoltre i pagamenti relativi alle spese per controversie legali non rientrano fra le spese ammissibili al POR 2000/2006 e pertanto non sono liquidabili con le risorse afferenti al POR medesimo, così come da Reg. (CE) n. 448/2004 della commissione. Dagli esposti motivi è scaturita

*net*



## Giunta Regionale della Campania

la necessità di ricorrere alla procedura per il riconoscimento della legittimità di questo debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva.

### Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

Sentenza n. 2618/2012 del TAR Campania, Napoli, III sez.

**IMPORTO** € 1.500,00

**TOTALE DEBITO** € 1.500,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

### ATTESTA

a) **che i motivi per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio sono i seguenti:**

1. il Settore "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" dell'A.G.C. 13 deve ottemperare al dispositivo di sentenza esecutiva anche al fine di evitare ulteriori incrementi alla spesa pubblica;
2. il medesimo Settore non dispone di un apposito capitolo per il pagamento di spese inerenti al contenzioso;
3. i pagamenti relativi alle spese per controversie legali non rientrano fra le spese ammissibili al POR 2000/2006 e pertanto non sono liquidabili con le risorse afferenti al POR medesimo, così come da Reg. (CE) n. 448/2004 della commissione,

b) **che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;**

c) **che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio ( \* )**

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

### chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002, per l'importo complessivo di € 1.500,00.

( \* ) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.

*aut*




*Giunta Regionale della Campania*

Allega la seguente documentazione:

1. Sentenza n. 2618/2012 del TAR Campania, NA, III sez., trasmessa con nota n. 450829 del 12/06/2012 dall'AGC Avvocatura, Sett. Contenzioso Amm. vo e Trib.

Napoli, 14/11/2012

**Il Dirigente del Settore**

Arch. Mario Grassia  




## Giunta Regionale della Campania

### Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

#### SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Nr. 3/2012

AREA \_\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_\_ SETTORE \_\_\_\_\_ 02 \_\_\_\_\_

Il sottoscritto arch. Mario Grassia, nella qualità di Dirigente del Settore 02 “Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche” dell’A.G.C. 13 “Turismo e Beni Culturali”, visti gli atti d’ufficio e per quanto di propria competenza

#### ATTESTA

quanto segue:

#### **Generalità del creditore**

Comune di Romagnano al Monte (SA), con sede legale in Romagnano al Monte, Piazza della Libertà - c.f. 82002010658 -

#### **Oggetto della spesa**

Pagamento di spese di giudizio quantificate in complessivi € 1.500,00 dalla sentenza n. 2618 del 01/06/2012 del TAR Campania, Napoli, III sez..

#### **Indicare la tipologia del debito fuori bilancio**

Debito in esecuzione della sentenza n. 2618/2012 del TAR Campania, Napoli, III sez..

#### **Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio**

Il Comune di Romagnano al Monte con ricorso notificato al Tar Napoli chiedeva l’adozione delle misure necessarie per l’esecuzione, da parte della Regione Campania, del giudicato formatosi sul Decreto del Presidente della Repubblica n. 2372/2008 con il quale era stato accolto il ricorso straordinario, da esso proposto, per l’annullamento dell’esclusione dall’elenco dei Comuni ammessi al finanziamento di cui alla Delibera regionale n. 1832/2006. Detta deliberazione istituiva un Parco Progetti per il turismo, relativo ad interventi infrastrutturali tesi al sostegno dell’offerta turistica e al decreto dirigenziale n. 586 del 23/11/2006 contenente il bando.

Con la sentenza n. 2618 del 01/06/2012 il TAR Napoli, III sez., ha accolto il ricorso.

La medesima sentenza ha inoltre condannato la Regione Campania al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 1.500,00. Detta sentenza è stata trasmessa al Settore “Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche” dal Sett. 02 dell’AGC Avvocatura in data 12/06/2012, come risulta dalla nota n. 450829/2012.

Il Settore “Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche” ha preso atto della necessità di eseguire il giudicato del TAR in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio a favore del Comune di Romagnano al Monte ma non dispone di un apposito capitolo per il pagamento di spese inerenti al contenzioso, inoltre i pagamenti relativi alle spese per controversie legali non rientrano fra le spese ammissibili al POR 2000/2006 e pertanto non sono liquidabili con le risorse afferenti al POR medesimo, così come da Reg. (CE) n. 448/2004 della commissione. Dagli esposti motivi è scaturita

*act*



## Giunta Regionale della Campania

la necessità di ricorrere alla procedura per il riconoscimento della legittimità di questo debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva.

### Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

Sentenza n. 2618/2012 del TAR Campania, Napoli, III sez.

**IMPORTO** € 1.500,00

**TOTALE DEBITO** € 1.500,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

### ATTESTA

- a) **che i motivi per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio sono i seguenti:**
1. il Settore "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" dell'A.G.C. 13 deve ottemperare al dispositivo di sentenza esecutiva anche al fine di evitare ulteriori incrementi alla spesa pubblica;
  2. il medesimo Settore non dispone di un apposito capitolo per il pagamento di spese inerenti al contenzioso;
  3. i pagamenti relativi alle spese per controversie legali non rientrano fra le spese ammissibili al POR 2000/2006 e pertanto non sono liquidabili con le risorse afferenti al POR medesimo, così come da Reg. (CE) n. 448/2004 della commissione,
- b) **che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;**
- c) **che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio ( \* )**

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

### chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002, per l'importo complessivo di € 1.500,00.

( \* ) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.

*act*



*Giunta Regionale della Campania*

Allega la seguente documentazione:

1. Sentenza n. 2618/2012 del TAR Campania, NA, III sez., trasmessa con nota n. 450829 del 12/06/2012 dall'AGC Avvocatura, Sett. Contenzioso Amm. vo e Trib.

Napoli, 14/11/2012

**Il Dirigente del Settore**

Arch. Mario Grassia  


15 GIU. 2012

*Gremio  
Pauisani*

AREA 04 - SETTORE 02



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario



**RACCOMANDATA A MANO**

*A.T.  
[Signature]*

All'A.G.C. Turismo e Beni Culturali  
Settore Strutture Ricettive e  
Infrastrutture Turistiche ( 13 - 02 )  
Centro Direzionale Is. C/5  
80143 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0450829 12/06/2012

Mittente : Contenzioso amministrativo e tributario

Assegnatario : Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche

Classifica : 4.



56/2012

e p.c. All'Avv. M.V. De Gennaro  
SEDE

Giudizio innanzi al TAR Campania  
Promosso da **Comune Romagnano Al Monte**  
C / R.C.  
Esecuzione sentenza

Si trasmette, per l'esecuzione, anche relativamente alle spese di giudizio, copia della sentenza del TAR Campania - Napoli Sez I n° 1820/12 del 19/04/2012, inerente al giudizio in oggetto.

Si trasmette altresì, copia della diffida del Dott. Angelo Aceto, in qualità di Sindaco del Comune di Paupisi ( BN ) concernente l'esecuzione della sentenza medesima.

IL COORDINATORE DELL'AREA  
- Avv. Maria d'Elia -

*[Signature]*

*cap*  
c.p./gc

A.G.C. 13 Settore 02  
PRESO IN CARICO - Servizio 01  
19 GIU. 2012  
450829.

CAI  
36/112



*Avv. Colombo*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**Napoli  
SEZIONE TERZA**

**Avvocato Difensore:**

De Gennaro Maria Vittoria

**Presso:**

De Gennaro Maria Vittoria

Via S.L. Lucia, 81 C/O Avvoc. Region. Napoli

Tel Fax

**Avviso di pubblicazione di sentenza**

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 01/06/2012 con il n. 2618/2012 ed esito: **Accoglie.**

**Numero Registro Generale: 498/2012**

**Parti**

Comune Di Romagnano Al Monte In Persona Del Sindaco

**Avvocati**

Armenante Francesco

**Contro:**

**Parti**

Regione Campania In Persona Del Presidente P.T. , ed altri

**Avvocati**

De Gennaro Maria Vittoria

Napoli, li' 01/06/2012

Il Segretario




*[Handwritten signature]*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0428818 05/06/2012

Mittente TAR NA 3

Assignatario: Contenzioso amministrativo e tributario



N. 02618/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 00498/2012 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 498 del 2012, proposto da:

Comune di Romagnano al Monte, persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Armenante, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via M. Stanzione n.18 presso lo studio legale Cervelli;

***contro***

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Vittoria De Gennaro, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n.81 presso l'Avvocatura Regionale;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

Ecomodel S.r.l. Mandataria Ati - Mec Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Galdi, con la quale elettivamente domicilia presso la segreteria del T.A.R. Campania, sede di Napoli;

***per l'esecuzione del giudicato***

del Decreto del Presidente della Repubblica emesso in data 28/11/2008, con il quale è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal Comune di Romagnano al Monte, su conforme parere, n. 2372/2008, reso dalla Sezione I del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 30/07/2008;

nonché

per l'esecuzione del giudicato delle Sentenze n. 202/2010, n. 8692/2010 e n. 3922/2011 emesse dalla III Sezione del T.A.R. Campania di Napoli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



Si costituiva la Regione Campania che resisteva al ricorso, eccependo preliminarmente l'incompetenza di questo Tribunale per appartenere la competenza a decidere sul presente procedimento, quale giudice dell'ottemperanza, al Consiglio di Stato.

Interveniva ad adiuvandum la Eco Model s.r.l.

All'udienza camerale del 3 aprile 2012, la causa passava in decisione.

### DIRITTO

In limine litis va esaminata l'eccezione di incompetenza di questo Giudice, sollevata dalla difesa della Regione Campania, la quale ha indicato – richiamandosi ad alcune recenti pronunce dei giudice amministrativi (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 12 dicembre 2011 n.2341) - nel Consiglio di Stato l'autorità giudiziaria chiamata funzionalmente ad occuparsi delle misure necessarie per l'esecuzione di quanto definitivamente deciso tra le parti, sul rilievo che la statuizione, della quale si chiede l'attuazione, vada imputata, sotto il profilo sostanziale, esclusivamente al Consiglio di Stato. Il parere espresso da quest'ultimo organo, in sede di procedimento su ricorso straordinario, esaurirebbe, infatti, il contenuto del decreto decisorio (D.P.R.) adottato all'esito di quel procedimento, determinando conseguentemente l'individuazione dell'organo, sia pure svolgente una funzione consultiva, come giudice dell'ottemperanza del decreto decisorio emanato su ricorso straordinario.

Sul punto, peraltro, non può ritenersi condivisibile la replica formulata, nel corso della discussione in camera di Consiglio, dalla

difesa del Comune istante secondo la quale, nel caso di specie, non troverebbe applicazione “ratione temporis”, avuto riguardo al momento dell’emanazione del decreto decisorio, il nuovo regime normativo – risultante, come è noto, anche dal diritto vivente di matrice giurisprudenziale - del ricorso straordinario: il Tribunale rileva in contrario che, trattandosi di fattispecie squisitamente processuale (esecuzione di quanto deciso, secondo il rimedio accordato in base a legge), vale il principio del “tempus regit actum”, ragion per cui va applicata la disciplina vigente al momento della proposizione del ricorso introduttivo del presente procedimento e del compimento delle successive attività processuali, non già quella vigente al momento dell’emanazione del provvedimento del quale si chiede l’attuazione “in executivis”.

Quanto poi al contenuto della disciplina applicabile, va osservato che l’esperibilità del rimedio dell’ottemperanza per l’esecuzione del decreto decisorio emanato a seguito di ricorso straordinario, propugnata da tempo da una parte dei giudici amministrativi (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 18 maggio 2009 , n. 415; Id., 19 ottobre 2005, n.695), è stata di recente affermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. un., 28 gennaio 2011, n.2065), le quali hanno ancorato le ragioni del *revirement* rispetto al precedente orientamento di segno contrario (cfr. Cass., Sez. Un., n.15978 del 2001) sul mutato quadro legislativo per la sopravvenienza di novità normative sia di carattere settoriale che di

portata generale:

- a) il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 245, comma 2, con riguardo ai decreti di accoglimento di ricorsi straordinari aventi ad oggetto atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici ed atti dell'Autorità di vigilanza sugli stessi, che ha previsto l'applicazione degli strumenti di esecuzione di cui alla L. n. 1034 del 1971, artt. 33 e 37;
- b) la L. 18 giugno 2009, n. 69 (recante disposizioni per lo sviluppo economico, la competitività nonché in materia di processo civile), all'art.69, comma 1, ha introdotto, sotto forma di periodo aggiunto al testo del D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 13, comma 1, alinea, una norma che espressamente prevede che la sezione del Consiglio di Stato, chiamata ad esprimere il parere sul ricorso straordinario, ne sospende l'espressione ed attiva l'incidente di costituzionalità "ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 23 e seguenti della L. 11 marzo 1953, n. 87" se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, mentre il comma 2 ha disposto l'aggiunta al primo periodo dell'art. 14, comma 1 del citato D.P.R. delle parole "conforme al parere del Consiglio di Stato" e la soppressione del secondo periodo del comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo, nonché l'abrogazione del comma 2, così eliminando la possibilità - originariamente prevista - che il Ministero, nel formulare la proposta di decreto presidenziale, si

discosti dal parere espresso dal Consiglio di Stato, previa sottoposizione della sua proposta al Consiglio dei Ministri;

c) la nuova disciplina del giudizio d'ottemperanza prevista dal "codice del processo amministrativo", contenuto nell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, emanato in attuazione della delega per il riordino del processo amministrativo disposta dalla citata L. n. 69 del 2009, art. 44. In particolare, l'art. 112, nel dettare le "disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza", ha disposto, al comma 2, che l'azione di ottemperanza possa essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato (lett. a) e, altresì, delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo (lett. b), oltre che delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario (lett. c), nonché delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza (lett. d) e dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili (lett. e). In maniera corrispondente, il successivo art. 113, nell'individuare il giudice dell'ottemperanza, ha disposto che il ricorso si propone, nel caso di cui all'art. 112, comma 2, lett. a) e b), al giudice che ha emesso il "provvedimento" della cui ottemperanza si tratta (essendo competente il tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione del tutto conforme) (comma 1), mentre nei casi di cui all'art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e), il ricorso si

propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza (comma 2), secondo un sistema fondato sulla netta distinzione fra l'ottemperanza di sentenze e altri provvedimenti del giudice amministrativo (art. 112, comma 2, lett. a) e b), per i quali è prevista la competenza del giudice amministrativo che ha emesso la sentenza o il provvedimento, e quella di sentenze passate in giudicato, o altri provvedimenti ad esse equiparati, del giudice ordinario o di altri giudici, nonché di lodi arbitrali divenuti inoppugnabili (art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e)), per i quali è competente il tribunale amministrativo regionale secondo il criterio di collegamento previsto dall'art. 113, comma 2.

Ad avviso delle Sezioni Unite, in particolare, «nel sistema così delineato la decisione su ricorso straordinario al Capo dello Stato, resa in base al parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, si colloca nella ipotesi prevista alla lettera b) dell'art. 112, comma 2, e il ricorso per l'ottemperanza si propone, ai sensi dell'art. 113, comma 1, dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica "il giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta"».

La riconduzione della fattispecie in esame alla previsione di cui alla lett. b) dell'art. 112, comma 2, c.p.a. è stata fatta oggetto di critica da parte dei primi commentatori e di alcune pronunce giurisprudenziali, che hanno evidenziato l'improprietà del richiamo alla lett. b)

dell'art.112, comma 2, concernendo la disposizione «le sentenze e i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo», laddove sarebbe risultato più corretto il riferimento alla lett. d) del medesimo articolo, inerente le «sentenze passate in giudicato» e «gli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza». Si è osservato, al riguardo, che « in assenza di una chiara presa di posizione del legislatore, il moto di avvicinamento del ricorso straordinario a quello giurisdizionale può essere solamente tendenziale, senza tradursi in una completa equiparazione tra i due rimedi; pertanto, l'ottemperanza alla decisione sul ricorso straordinario deve farsi rientrare nell'ipotesi di cui alla lett. d) dell'art. 112 comma 2, c.p.a., continuando a qualificare tale decisione alla stregua di un provvedimento formalmente amministrativo, quantunque (per molti aspetti) equiparato ad una sentenza» (T.A.R. Palermo Sicilia sez. III, 19 marzo 2012, n. 585)

Non sono mancate in giurisprudenza pronunce che hanno escluso di identificare, in ogni caso, il giudice dell'ottemperanza a decreto decisorio su ricorso straordinario nel Consiglio di Stato (Cons. Stato, 4 agosto 2011, n.4666; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 19 marzo 2012, cit.), le quali, prendendo le mosse dal descritto moto di avvicinamento - non tradottosi però in una espressa equiparazione tra i due rimedi - e dalla constatazione del rapporto dinamico e dialettico tra procedimento e processo, concludono nel senso che «l'equiparazione appare possibile solamente sul piano dell'atto e dei

suoi effetti» e « l'ottemperanza alla decisione sul ricorso straordinario deve farsi rientrare nell'ipotesi di cui alla lett. d) dell'art. 112, comma 1, c.p.a., continuando a qualificare tale decisione alla stregua di un provvedimento formalmente amministrativo, quantunque (per molti aspetti) equiparato ad una sentenza. Una volta accolta tale soluzione, è il successivo art. 113, comma 2, che prescrive che il ricorso sia proposto "al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza"».

Ciò posto, va soggiunto che, nel caso di specie, l'individuazione di questo Tribunale come giudice dell'ottemperanza trova un peculiare fondamento nella circostanza che essendosi verificata, nella vicenda in esame, una violazione del contraddittorio in sede di procedimento su ricorso straordinario, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati (era questo il principale motivo di doglianza dei ricorrenti in via giurisdizionale), il che comportava l'impossibilità di opporre ai ricorrenti in via giurisdizionale i limiti di cui all'art. 10, comma ultimo, stessa legge (cfr. C.d.S., Sez. IV, 28 aprile 1986, n. 299), il Tribunale si era determinato a superare la fase rescindente, comportante il mero annullamento del decreto decisorio con rinvio all'autorità amministrativa per la rinnovazione del procedimento, e ad esaminare anche il merito della controversia concludendo, analogamente a quanto giudicato dal Consiglio di Stato nella formulazione del parere

n. 2372/2008, reso nell'adunanza generale del 30 luglio 2008 e recepito con d.P.R. 28 novembre 2008, nel senso del rigetto dei ricorsi giurisdizionali avverso il decreto decisorio, perciò, sostanzialmente, nel senso dell'accoglimento del ricorso del Comune di Romagnano al Monte.

La decisione era adottata sull'assorbente rilievo che, con la delibera di Giunta Regionale n. 2095/2007, erano state modificate «in corso di gara le condizioni della lex specialis della gara medesima, vale a dire le condizioni di ammissibilità alla procedura, nonché i criteri di partecipazione e di affidamento dei lavori». La deliberazione in parola, in difformità della previsione del bando di gara e dei criteri di ammissione al finanziamento da questo individuati, aveva, infatti, disposto che sarebbero stati “finanziati gli interventi del parco progetti per il turismo secondo l'ordine di graduatoria ai sensi della delibera n. 1832/2006 e fino alla concorrenza delle citate risorse”, prevedendo altresì che “in relazione alle varie disposizioni normative di modifica del Decreto Legislativo n. 163/2006, si ritiene necessario che gli interventi aventi un livello di progettazione preliminare, utilmente collocati nella graduatoria formata ai sensi della succitata delibera 1832/2006, potranno accedere al finanziamento previa approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione nel BURC della graduatoria medesima”. Infine, col decreto dirigenziale n. 770 del 31 dicembre 2007 (B.U.R.C. n. 5 del 4 febbraio 2008) veniva ribadita la predetta

facoltà per i comuni ammessi e, contestualmente, venivano esclusi altri comuni, tra i quali Romagnano al Monte - poi ricorrente straordinario e ora istante per l'ottemperanza - per le seguenti motivazioni: a) livello di progettazione non indicato; b) manca l'atto di affidamento; c) applicazione della procedura di cui all'art. 153 d.lgs. n. 163 del 2006 non prevista dall'avviso. Avverso detta esclusione, appunto, il Comune di Romagnano al Monte era insorto con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla luce dei rilievi esposti, va pertanto affermata la competenza di questo Tribunale per l'ottemperanza al giudicato di cui alla "decisione" riconducibile alle sentenze nn. 202/2010, n.8692/2010 e n.3922/2011 e al parere n. 2372/2008 del Consiglio di Stato.

Venendo ora al contenuto della domanda di ottemperanza, il Tribunale osserva che la "decisione" in parola, avente ad oggetto l'annullamento degli atti della procedura concorsuale, appartiene al genus delle pronunce autoesecutive; ciò nondimeno, ai fini dell'individuazione del contenuto del giudicato, e del conseguente effetto conformativo, non è dirimente considerare l'atto impugnato e il dispositivo della sentenza di accoglimento, che ne pronuncia l'annullamento, dovendo tenersi prevalentemente conto delle censure dedotte e della motivazione con la quale sono state ritenute fondate (Cons. Stato, Sez. V, 18 novembre 2011, n. 6066); in particolare, se è vero che non è ammissibile l'azione di esecuzione del giudicato con riferimento alle sentenze auto esecutive, deve farsi

eccezione per l'ipotesi in cui la sentenza, pur autoesecutiva, contenga ulteriori statuizioni che si rivolgono direttamente all'Amministrazione soccombente, attecchendosi quale regola del caso concreto per la residuale attività, che ancora compete a quest'ultima (T.A.R. Lazio, Sez. III Ter, 30 novembre 2011, n. 9393). Con riferimento al caso in esame, nella motivazione delle sentenze di questa Sezione, passate in giudicato perché inappellate, vi è il testuale riferimento alla necessità della rinnovazione del bando e della riapertura dei termini della gara, (cfr. p.17 della sent. 202/2010, p. 19 della sent.8692/2010, p.10 della sent. 3922/2011), circostanza che conduce a fissare all'Amministrazione Regionale un termine, che si determina in giorni 60 decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione, per l'assunzione della determinazione circa la rinnovazione della procedura di gara.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, fissa il termine di giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione, all'Amministrazione Regionale per l'assunzione della determinazione

circa la rinnovazione della procedura di gara.

Condanna l'Amministrazione Regionale al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €1.500,00# (euro millecinquento/00#).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)





# COMUNE DI PAUPISI

Provincia di Benevento

Via G. De Marco 82030 Paupisi(BN) Tel. 0824.872029 Fax 0824889875  
EMAIL: [ing.luigifusco@virgilio.it](mailto:ing.luigifusco@virgilio.it) - [www.comunepaupisi.it](http://www.comunepaupisi.it)

Prot. n. 1196  
04.06.2012

Al Presidente della Giunta Regionale della Campania  
Via S.Lucia, 81  
80132 NAPOLI

Alla Regione Campania  
Coordinatore AG13 TURISMO e BENI CULTURALI  
in persona della dott.sa ILVA PIZZORNO rappresentante p.t.  
Centro Direzionale, Isola C5  
80143 NAPOLI

Alla Regione Campania  
Area 04 Avvocatura  
Settore 02 Contenzioso amministrativo  
C.A. avv. Maria Vittoria De Gennaro,  
Via Marina, 19 C (ex Pal. Armieri)  
80133 - Napoli

**OGGETTO:** PARCO PROGETTI TURISMO  
*Notifica Sentenza del TAR CAMPANIA sez.3 n. 2618 del 01.06.2012*  
**INVITO AD ADEMPIERE.**

Il sottoscritto dott. Angelo Aceto, nella sua qualità di Sindaco p.t. del comune di Paupisi (BN)

#### Premesse

La Giunta Regionale Campania, con delibera n. 1832 del 23.11.2006, istituiva il Parco Progetto per il turismo.

L'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'acquisizione dei progetti per il turismo, veniva pubblicato sul BURC n. 55, del 29.11.2006

Con atto n. 2095 del 30.11.2007, la Giunta Regionale Campania deliberava di:

- destinare, per il parco progetti per il turismo la somma di €. 250 milioni



b) *Modificare (dopo la presentazione dei progetti!!!!!!) il bando pubblicato sul BURC n. 55/2006 sulla base della considerazione che detto bando non fosse piu' coerente con le norme del D.Lgs 163/06.*

In particolare con detta delibera GRC n. 2095/07 si disponeva il frazionamento dell'importo degli appalti dei progetti presentati in **aperta violazione** dell'art. 29 comma 4 del D.Lgs 163/06 attraverso l'eliminazione dell'appalto integrato nonostante **l'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture in data 19.09.2007** avesse espresso il parere che l'appalto integrato fosse ancora operante anche in presenza delle modifiche normative del D.Lgs 163 (**allegato n.1**)

*Consegue che le modifiche del bando pubblicato sul BURC n. 55/06 operate con delibera GRC n. 2095/07 erano pretestuose, illegittime e non erano finalizzate ad adeguare il bando stesso alla norma di rango primario.*

La graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, **selezionati anche sulla base delle norme del bando modificate con la delibera GRC n.2095/07**, veniva approvata con decreto dirigenziale n. 770 del 31.12.2007.

Con **Decreto del Presidente della Repubblica del 28.11.2008**, emesso in conformità al predetto parere n. 2372 del 30.07.2008, **il ricorso è stato definitivamente accolto il ricorso presentato dal comune di Romagnano al Monte**

A seguito della notifica del predetto DPR la Regione Campania con nota **prot. 166435 del 26.02.2009** ha comunicato l'avvio del procedimento per ottemperare

Il contenuto del parere del consiglio di Stato n. 2372 del 30.07.2008 è stato fatto proprio anche dal TAR CAMAPANIA con varie sentenze

Il TAR CAMPANIA Sez.3 con sentenza n. 2618 del 01.06.2012 ha disposto di rinnovare il procedimento amministrativo in conformità a quanto riportato nel DPR 28.11.2008 e del relativo parere del Consiglio di Stato;

Ciò premesso,

### **TENUTO CONTO**

**che** codesta Amministrazione regionale deve ottemperare alla decisione del ricorso straordinario di cui al DPR del 28.12.2008 (e del conforme e propedeutico parere del



Consiglio di Stato) e della sentenza del TAR CAMPANIA n. 2618 del 01.06.2012, **rinnovando** l'azione amministrativa, **emendandola dai vizi denunciati e accolti**;

### **CONSIDERATO**

**che**, in applicazione del principio di buon andamento e dei corollari di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, si impone il rinnovo delle sole fasi endoprocedimentali viziate, restando validi tutti gli atti per i quali non sussistano ragioni demolitorie;

**che** con i provvedimenti sopra richiamati, è stata dichiarata l'illegittimità:

- del punto 3 del dispositivo della delibera GRC n. 2095 del 30.11.2007, ovvero quella parte di dispositivo che modificava l'originario bando di gara;
- del punto 4 del D.D. n. 770 del 31.12.2007, con cui si recepiva la modifica del bando originario;

**che** con i citati atti sono stati dettati i criteri ai quali uniformarsi nella rinnovazione del procedimento amministrativo impugnato.;

### **RILEVATO**

**che** codesta Regione Campania con nota prot. 166435 del 26.02.2009 ha già avviato il procedimento di ottemperanza preannunciando l'applicazione di principi conformi a quanto indicato nel DPR 28.11.2008

### **TRASMETTE**

in allegato, copia della **Sentenza del TAR CAMPANIA n. 2618 del 01.06.2012** e copia del **DPR 28.11.2008**

In **esecuzione** dei predetti provvedimenti

### **DIFFIDA**

**codesta Amministrazione regionale**, in persona del legale rappresentante o di ogni altro organo competente ad attuare la citata sentenza del TAR CAMPANIA in conformità a quanto riportato nella nota regionale n. 166435 del 26.02.2009 (allegato n.2) e a quanto prescritto dalla legge 241/90 adottando gli atti tenendo conto che il **bando originario era ed è coerente** con la normativa Comunitaria e Statale e che



l'eventuale modifica determinerebbe una violazione dell'art. 29 comma 4 del D.Lgs 163/06.

**CHIEDE**

Di essere informato sugli atti adottati in virtu' della presente richiesta anche nel caso di archiviazione.

 *Sindaco*  
*(dott. Angelo Aceto)*

1